

Informativa per la clientela di studio

N. 73 del 24.05.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Comunicazione liquidazioni Iva periodiche: check list

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è in scadenza la compilazione della Comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche relativamente al I trimestre 2017, lo studio sta pertanto affrontando un controllo mirato sulla documentazione e sulla Sua posizione al fine di procedere nella maniera più corretta possibile per suo conto a tale adempimento.

Premessa

In prossimità della prima e nuova scadenza prevista per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, prorogata al 12 giugno prossimo, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 58793 ha approvato il 27 marzo definitivamente il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di comunicazione delle **liquidazioni periodiche IVA**, consente ai soggetti passivi d'imposta di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 con effetto a partire dalle operazioni dell'anno d'imposta 2017.

Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, come ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Queste esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Nel novero degli esentati rientrano anche le associazioni non profit che determinano l'Iva con le modalità forfettarie avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della 398/91.

Sono esclusi, altresì, dall'assolvimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva:

- ⇒ i produttori agricoli che già godono dell'esenzione prevista dall'articolo 34, c.6 D.P.R. 633/72;
- ⇒ gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- ⇒ le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- ⇒ i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- ⇒ i soggetti domiciliati o residenti fuori dall' Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro

Inoltre, nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate viene evidenziato che il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione Iva presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:

- FONTESPIZIO: vanno indicati i dati generali del contribuente e dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- QUADRO VP: vanno indicati i dati risultanti dalle liquidazioni iva periodiche

OFFRIAMO ORA UNA CHECK-LIST DI CONTROLLO AL FINE DI MEGLIO COMPRENDERE SE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO È AVVENUTA CORRETTAMENTE.

CHECK LIST COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICA

CONTRIBUENTE:				
CODICE FISCALE:		PARTITA IVA:		
RAPPRESENTANTE LEGALE:				
ANNO D'IMPOSTA:		TRIMESTRE:		
		RISPOSTE	IMPORTI	OSSERVAZIONI
CONTROLLI PRELIMINARI				
1	Liquidazioni Iva Mensile/Trimestrale?			
2	Contabilità separate? Mensili/Trimestrali?			
3	Il cliente ha optato per la contabilità presso terzi?			
4	Il contribuente ha effettuato operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive?			
5	Il contribuente (società o ente) ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo?			
6	Il contribuente ha adottato il regime IVA di cassa?			
7	Presenza di operazioni non imponibili			
8	Presenza di operazioni non soggette all'imposta			
9	Il cliente ha adottato speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta/detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc)?			
10	Il cliente ha effettuato acquisti intra comunitari o con applicazione del reverse charge?			
11	Presenza di credito Iva trimestre precedente			
12	Ci sono crediti d'imposta utilizzati a scomputo dell'iva?			
13	Importo Iva dovuta/credito da Mod. IVA 2017 (rigo VL38/39)			

14	In presenza di credito IVA 2017, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
15	Il credito Iva dell'anno precedente è stato compensato in F24?			
16	Il credito Iva dell'anno precedente è stato chiesto a rimborso?			
17	È stato versato l'acconto Iva?			
<p>Data _____ Firma del professionista _____</p>				
<p>Documenti necessari per la compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia dell'ultima Dichiarazione IVA presentata nel 2017 (periodo 2016); <input type="checkbox"/> Copia delle liquidazioni periodiche dell'anno 2017 del mese/trimestre di riferimento annotate sui registri IVA; <input type="checkbox"/> Copia dei modelli F24 per il versamento dell'acconto Iva e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA; <input type="checkbox"/> Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie; <input type="checkbox"/> Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta dell'eventuale credito IVA 2016 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2017 chiesti a rimborso o in compensazione; <input type="checkbox"/> Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2017, regolarmente suddivise per aliquota; <input type="checkbox"/> Prospetto di calcolo dell'acconto IVA. 				
CONTROLLO COMPILAZIONE QUADRO VP				
VP1	<p><i>Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo "Contribuenti con contabilità separate".</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale speciale <input type="checkbox"/> Contabilità separata <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Mensile 	

<p>VP2</p>	<p><i>Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Operazioni imponibili <input type="checkbox"/> Operazioni intracomunitarie DL 331/93 <input type="checkbox"/> Cessioni all'esportazione ed assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71, DPR 633/72) <input type="checkbox"/> Operazioni ad esigibilità differita <input type="checkbox"/> Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse) <input type="checkbox"/> Operazioni attive ex artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72 <input type="checkbox"/> Operazioni attive art. 17-ter DPR 633/72 (split payment) <input type="checkbox"/> Cessioni in base al regime del margine DL 41/95 <input type="checkbox"/> Operazioni attive esenti art. 10, DPR 633/72 e similari disposizioni <input type="checkbox"/> Esportazioni dirette o triangolari art. 8 DPR 633/72 € Cessioni all'esportazione art. 8 DPR 633/72 <input type="checkbox"/> Cessioni ad esportatori abituali art. 8, co.1, lett.c) <input type="checkbox"/> Servizi internazionali art. 9 <input type="checkbox"/> Cessioni verso RSM e Vaticano art. 71 <input type="checkbox"/> Cessioni beni strumentali
<p>VP3</p>	<p><i>Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Imponibili <input type="checkbox"/> Acquisti non imponibili intracomunitari

	<p><i>doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).</i></p>	<p>art. 42,c.1. DL 331/93</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Importazioni ex artt. 67 e 68, DPR 633/72 <input type="checkbox"/> Acquisti con iva indetraibile <input type="checkbox"/> Acquisti ad esigibilità differita <input type="checkbox"/> Acquisti soggetti a reverse charge <input type="checkbox"/> Acquisti rientranti nel regime del margine <input type="checkbox"/> Acquisti effettuati con lettera d'intenti – esportatore abituale, art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72 <input type="checkbox"/> Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 e similari disposizioni <input type="checkbox"/> Acquisti effettuati da contribuenti minimi e forfettari <input type="checkbox"/> Acquisti di cui art 40, c.2 D.L. n. 331/93(triangolazione UE con intervento dell'operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente) <input type="checkbox"/> Non imponibili <input type="checkbox"/> Acquisti beni strumentali
<p>VP4</p>	<p><i>Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Iva esigibile
<p>VP5</p>	<p><i>Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Iva detratta

	<i>detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del Decreto-Legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.</i>	
VP6	<i>Indicare nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.</i>	<input type="checkbox"/> Iva a debito se $VP4 > VP5$ <input type="checkbox"/> Iva a credito se $VP4 < VP5$
VP7	<i>Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.</i>	<input type="checkbox"/> Debito periodo precedente non versato < 25,82 €
VP8	<i>Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).</i>	<input type="checkbox"/> Iva a credito periodo precedente
VP9	<i>Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente comunicazione riportando l'importo del</i>	<input type="checkbox"/> Iva a credito anno precedente

	<p>credito da estromettere preceduto dal segno meno.</p> <p>Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la Circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).</p>	
VP10	<p>Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.</p>	<input type="checkbox"/> Cessione interna di autoveicoli acquistati da Paese intracomunitario
VP11	<p>Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.</p>	<p>Utilizzo crediti d'imposta a scomputo per:</p> <input type="checkbox"/> ricerca e sviluppo; <input type="checkbox"/> investimenti in aree svantaggiate; <input type="checkbox"/>
VP12	<p>Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.</p>	<input type="checkbox"/> Calcolo interessi 1% liquidazione trimestrale
VP13	<p>Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a</p>	<p>Acconto dovuto:</p> <input type="checkbox"/> Metodo storico <input type="checkbox"/> Metodo previsionale <input type="checkbox"/> Metodo delle operazioni effettuate

	<p>euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.</p>	
<p>VP14</p>	<p>Indicare in colonna 1 l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.</p> <p>In colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo</p>	<p><input type="checkbox"/> Se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)</p> <p><input type="checkbox"/> Se positivo: (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)</p> <p>N.B.: Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre</p>

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 